



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA E LA  
NORMATIVA TECNICA DEL  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO in particolare il comma 86 che dispone che al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC) concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

VISTO il comma 87 dello stesso articolo 2 che stabilisce che il Collegio dei fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento di cui al comma 86 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), organismi internazionali preposti alla standardizzazione contabile;



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

VISTO il comma 87 del già richiamato articolo 2 che dispone che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 86 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesso dall'OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale;

VISTO l'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

VISTO il decreto interministeriale dirigenziale 29 agosto 2007, concernente l'approvazione delle misure dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

TENUTO CONTO della delibera del Collegio dei fondatori dell'OIC del 19 febbraio 2008 con la quale il fabbisogno per l'anno 2008 è stato definito in € 2.700.000,00 di cui € 750.000,00 destinato al finanziamento dello IASB e € 170.000,00 per il finanziamento dell'EFRAG;

CONSIDERATO che nell'anno 2007 sono stati depositati circa 920.000 bilanci;

TENUTO CONTO che nel corso del 2008 sono già stati depositati circa 30.000 bilanci;

RITENUTO di stimare per l'anno 2008, ai fini della definizione della misura della maggiorazione di cui all'art. 2, comma 86, della citata Legge n°244/2007, un numero pari a 890.000 depositi di bilanci;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice della amministrazione digitale”.

## DECRETA

### Articolo 1

1. Le voci 2.1 e 2.2 della tabella A) allegata al decreto 29 agosto 2007 sono maggiorate per l'anno 2008 di € 3,00, al fine di finanziare l'Organismo italiano di contabilità (OIC), ai sensi del comma 86, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

### Articolo 2

1. Nel caso di deposito per via telematica del bilancio di cui alla voce 2.2 della tabella A) la maggiorazione dei diritti prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto è riversata dal sistema informatico delle camere di commercio sull'apposito conto costituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio, contestualmente all'emissione delle note di credito delle quote di pertinenza delle camere.
2. Nel caso di deposito del bilancio su supporto informatico digitale di cui alla voce 2.1 della tabella A) la maggiorazione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto è accreditata dal gestore del sistema informatico delle camere di commercio in soluzione unica, sul conto di cui al comma 1, entro il 30 novembre 2008. La quota di pertinenza della singola camera di commercio, versata dal gestore del sistema informatico per i bilanci di cui al presente comma, sarà trattenuta dai diritti di segreteria a lei spettanti per i depositi di cui al comma 1.
3. Entro il 30 giugno 2008 ed entro il 31 dicembre 2008 l'Unione italiana delle camere di commercio versa all'Organismo italiano di contabilità (OIC) le somme di cui ai commi 1 e 2 fino al conseguimento del fabbisogno per l'anno 2008 pari alla somma di € 2.700.000,00.



# Ministero dello Sviluppo Economico

4. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello Sviluppo economico, Direzione generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, in merito alle somme erogate all'Organismo italiano di contabilità (OIC) e le eventuali somme eccedenti il fabbisogno 2008 che restano vincolate sul conto.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, **28 MAR. 2008**

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
Edoardo Grisolia

IL DIRETTORE GENERALE  
Aldo Mancurti

VDM  
18.03.2008